

## Servizi di progettazione: Pronto il decreto per la determinazione degli importi a base d'asta



**07/12/2012** - In dirittura d'arrivo il decreto interministeriale contenente i **parametri per la definizione degli importi a base d'asta dei servizi di progettazione** che, definendo compiutamente i corrispettivi, supererà le attuali norme che si basano sull'articolo 92, comma 2, ultimo periodo del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) in cui viene precisato che "I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento".

**Il nuovo decreto che pubblichiamo in anteprima**, precisa, invece, all'articolo 1 che "**Il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e per le altre attività previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 parte II, titolo I, capo IV è composto da compenso, spese ed oneri accessori**" lasciando intendere che nessuna deroga è prevista e che le stazioni appaltanti non possono più predisporre bandi di gara in cui definiscono l'importo a base d'asta con importi abbondantemente al di sotto delle tariffe utilizzate (DM 4/4/2001 e legge n. 143/1949).

Ricordiamo che l'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. decreto liberalizzazioni), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali e con l'abrogazione dell'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, ha proceduto alla cancellazione delle classi e delle categorie delle opere con la conseguente mancata individuazione, a legislazione vigente, delle prestazioni professionali.

Si è generata, così, una **situazione di indeterminatezza colmata dall'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83**, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con cui viene stabilito che nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

L'articolato del nuovo decreto parametri per la determinazione dell'importo a base d'asta dei servizi di architettura ed ingegneria, ripercorre sostanzialmente quello degli articoli dal 33 al 39 del D.M. n. 140/2012 integrandolo per consentire la corretta redazione dei quadri economici analitici previsti dall'art. 264 del D.p.r. n. 207/2010 rubricato "modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi" da porre a base di gara. Le ulteriori modifiche del testo operano l'armonizzazione dei riferimenti alle tavole ed agli allegati del D.M. proposto.

Dal testo, che ha una struttura analoga a quella del Decreto 20 luglio 2012, n. 140 relativo ai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, **sono stati eliminati quasi tutti gli aspetti discrezionali** ed, in particolare dallo stesso è stata **cancellata la possibilità di aumentare o diminuire discrezionalmente gli importi a base di gara fino al 60%** (è previsto all'articolo 36, comma 2 del D.M. n. 140/2012).

Analogamente nella Tavola Z-1, **il parametro "G" di complessità della prestazione**, necessario per determinare il compenso professionale, **non ha valori minimi e massimi** (come nella analoga Tavola Z-1 del D.M. n. 140/2012) ma **valori fissi ed inderogabili stabiliti in funzione della categoria e della destinazione funzionale dell'opera**.

Per la determinazione del compenso viene utilizzata una espressione identica a quella contenuta nel D.M. n. 140/2012: **CP=S(V×G×Q×P)** in cui:

- **V = costo delle singole categorie componenti l'opera**, individuato sulla base dell'attendibile preventivo nelle fasi prestazionali di fattibilità e di progettazione e sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri individuati nella tavola Z-2; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
- **G = parametro di complessità della prestazione**, come riportato nella tavola Z-1;
- **Q = parametro della specificità della prestazione**, distinto in base alle singole categorie componenti l'opera, come indicato nella tavola Z-2;
- **P = parametro base** determinato mediante l'espressione  $P=0,03+10/V^{0,4}$ .

Per quanto concerne le spese e gli oneri accessori, a differenza di quanto previsto dal D.M. n. 140/2012, tornerà la determinazione forfettaria con una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a € 1.000.000,00 e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a € 25.000.000,00 mentre per gli importi intermedi le percentuali si applicano per interpolazione lineare.

A cura di [Paolo Oreto](#)

[Riproduzione riservata]